



NOTA FP CGIL MEDICI
PER AUDIZIONE AL SENATO PRESSO LA 7^a COMMISSIONE (Istruzione)

SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2400 E CONNESSI
(BORSE DI STUDIO MEDICI SPECIALIZZANDI)

Roma, 8 novembre 2016

Dell'annosa vicenda legata alla mancata remunerazione dei medici iscritti ad una scuola di specializzazione tra gli anni 1978 e 2006 si discute da anni; troppi anni.

Sulle responsabilità dello Stato italiano per la mancata, tardiva e parziale trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE e da ultima la direttiva 93/16/CEE, si è da tempo pronunciata anche la Corte di Giustizia Europea, che con la sentenza del 7 luglio 1987 C-49-86, ha formalmente dichiarato inadempiente l'Italia a fronte degli obblighi su di essa gravanti in virtù del trattato CEE.

Tuttavia, com'è nota, la suddetta pronuncia non bastò a provocare la piena applicazione della normativa comunitaria; tanto è vero che l'abnorme contenzioso pendente ad oggi in materia e la discussione sul DDL 2400, dimostrano come né il d.lgs 257/1991 né il d.lgs 370/1999 siano stati in grado di porre rimedio all'accertato inadempimento della Repubblica italiana.

Inadempimento della Repubblica che è costato a quest'ultima, e di riflesso a tutti i contribuenti, condanne milionarie da parte della giurisprudenza nazionale (sia di merito che di legittimità).

Quest'ultima infatti ormai da tempo e sempre più di sovente, ritiene legittime le domande di risarcimento del danno patito dai medici iscritti alle scuole di specializzazione tra il 1978 ed il 2006, ai quali nessun emolumento è stato corrisposto durante il periodo di frequenza del corso; e ciò in palese violazione della normativa europea.

Al riguardo, numerosi sono stati nel tempo i tentativi (auspicati da più parti) di trovare una soluzione legislativa che ponesse definitivamente fine al problema in parola. Tutti tramontati miseramente.

Solo la necessità di far fronte all'imponente carico finanziario derivante dalle ripetute e costanti pronunce di condanna al risarcimento dei danni con cui la Corti nazionali di ogni ordine e grado stanno riconoscendo e sanzionando l'inadempimento dello Stato italiano, hanno stimolato nuovamente il legislatore affinché si trovi una soluzione legislativa al problema.

Ciò premesso, non può che cogliersi di buon grado la volontà di riaprire un tavolo di confronto sul punto.

Il DDL 2400, in esame presso la settima Commissione, rappresenta un interessante segnale di apertura nella ricerca di una soluzione legislativa condivisa che possa costituire il giusto epilogo alla vicenda de qua.

Infatti per ciò che attiene al merito della soluzione paventata nel disegno di legge, in particolare all'art. 1 ed all'art. 6, la sanatoria proposta troverebbe fondamento giuridico nelle sentenze della Corte di Giustizia (richiamate anche nella relazione iniziale al disegno di legge) pronunciate nella causa C-131/97 e nella causa C-371/97, rispettivamente del 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000, con le quali veniva *“individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati.”*.

La sanatoria di cui alla proposta di legge presenta sicuramente l'indiscusso pregio di riconoscere in primis, la legittimità dei diritti rivendicati da anni dai soggetti interessati, ed altresì di consentire la definizione tombale di un annoso contenzioso che, oltre a rappresentare un enorme onere finanziario per lo Stato, consentirebbe altresì di decongestionare la macchina della giustizia se si considera l'elevato numero di contenziosi in atto.

Nondimeno a parer di chi scrive, appare doveroso sottolineare che il disegno di legge 2400 sarà in grado di rappresentare una definitiva chiusura del contenzioso pendente solo se estendibile alla totalità dei soggetti lesi.

In tal senso più che auspicabile è l'approvazione dell'emendamento all'rt.1 (Di Biagio, n. 1.2) secondo cui ai medici ammessi alle Scuole di Specializzazione in medicina dall'anno accademico 1978/1979 all'anno accademico 1991/1992, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, corrisponderà per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfettario, una remunerazione annua onnicomprensiva pari ad 11.000 euro, ***“indipendentemente dalla presentazione o meno di domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo di remunerazione o risarcimento del danno.”***

Solo una previsione normativa di tal fatta sarebbe in grado di determinare la completa definizione dell'annosa questione dei medici ex specializzandi ai quali nessun emolumento è stato mai corrisposto.

Così come non può ignorarsi che analogo approccio vada assunto anche in relazione ai medici ammessi alle Scuole di Specializzazione in medicina, a partire dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006.

Per tale motivo, la reale definizione della vicenda in parola non potrà prescindere dall'approvazione degli emendamenti all'art. 6 del DDL 2400 (D'Ambrosio-Lettieri, n. 6.1, e Petraglia-Bocchino; n.6.2) con il quale al comma 1 si prevede di sopprimere le parole (da *“che all'entrata in vigore”* sino a *“del 7 dicembre settembre 2005”*) che rappresentano nell'originaria formulazione del disegno di legge, una esplicita limitazione dell'efficacia della stessa.

L'emendamento in parola consentirebbe infatti a tutti i soggetti lesi dall'inadempimento dello Stato italiano di godere dei benefici contenuti nel DDL 2400 evitando così nuove discriminazioni fondate sulla mera proposizione, alla data di entrata in vigore della legge, di una azione giudiziale.

Tale limitazione rappresenta infatti un ulteriore illegittimità, non diversa da quelle realizzate nel 1991 e nel 1999 con le quali si è proceduto solo ad una parziale applicazione delle disposizioni europee senza neanche accordare alla normativa nazionale la dovuta efficacia retroattiva.

Si ripete infatti che solo una previsione estensibile a tutti, a prescindere quindi dall'attuale pendenza di un'azione giudiziale, potrà consentire di ritenere definitivamente chiusa ogni possibilità di contenzioso in merito alla vicenda de qua.

Inevitabile altresì che a fronte di una tale apertura diventerà necessario aumentare le previsioni di spesa (con le consequenziali variazioni di bilancio) proprio come da più parti auspicato (cfr. l'emendamento Petraglia-Bocchino, n. 6.2 e l'emendamento D'Ambrosio Lettieri 7.1).

Infine, inevitabile che gli importi riconosciuti ai soggetti interessati nell'ambito del DDL 2400, giammai potranno concorrere alla formazione della base imponibile ai fini fiscali, a qualunque titolo siano essi erogati (indennizzo o remunerazione onnicomprensiva). Le somme di cui all'art. 1 e all'art. 6 del DDL 2400, andranno infatti considerate al netto.

La Fp Cgil Medici è stata già promotrice di ricorsi con esito positivo per il riconoscimento della corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione, senza che fossero remunerati in seguito alla normativa europea. Così come nel 2011 si è battuta contro la norma che si voleva introdurre nel DDL Stabilità per tagliare la prescrizione, e quindi il diritto al risarcimento per migliaia di medici ex specializzandi.

Ritiene pertanto giusto, con coerenza, che questa annosa vicenda sia chiusa una volta per tutte con una legge che, in modo equo, consenta i giusti riconoscimenti economici a tutti i medici che sono stati ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978 e specializzati negli anni dal 1982 al 1992, con l'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006”.

Condivide pertanto gli obiettivi del DDL e si batterà in tutte le sedi politiche, legislative e giudiziarie per garantire a tutti i medici ex specializzandi il dovuto risarcimento.